



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria, Ricerca e Minerario**Ufficio Ispettivo minerario**

Via R. Guardini n. 75 – 38121 Trento

T +39 0461 495684

F +39 0461 495623

pec serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it

@ serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it

web www.minerario.provincia.tn.it

A tutte le ditte esercenti
Cave e Miniere a cielo apertoe, p.c. Spett.le
Servizio Geologico
tramite interoperabilità PITRE

S181/12.6-2021-80

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Circolare informativa sugli adempimenti ex art. 52, comma 1 del D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624 - relazione sulla stabilità dei fronti

Con la presente circolare si intende richiamare l'importanza, non solo formale, che assume la Relazione sulla stabilità dei fronti di cui al decreto in oggetto, sia ai fini di un'efficace gestione della sicurezza della coltivazione nelle attività estrattive a cielo aperto, sia come indicatore della necessità di predisporre varianti al progetto di coltivazione autorizzato.

Nel dettaglio, la disposizione di legge stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di predisporre, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione:

- i rischi di caduta di massi e di franamento;

che definisca, in conformità alle vigenti normative tecniche e in funzione della natura e dello stato del terreno, nonché dei macchinari impiegati:

- l'altezza dei fronti di coltivazione;
- la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura;
- il metodo di coltivazione impiegato.

Tale relazione, la cui prima redazione deve intendersi contestuale con quella del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) e che in esso può essere contenuta, deve essere aggiornata annualmente.

Gli aggiornamenti dovranno richiamare tutti gli elementi presi in considerazione inizialmente e necessariamente dovranno tenere conto:

- di variazioni dei parametri geologico-geotecnici e delle condizioni geologico-strutturali indicate nella prima relazione;
- di fatti, incidenti o manifestazioni sospette che abbiano messo in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti (comunicati ai sensi dell'art. 25, comma 7¹);
- di variazioni dei fattori di rischio connessi alla coltivazione dei giacimenti;
- delle aree di deposito di cui all'art. 50² del D.Lgs 624/1996.

Inoltre dovranno indicare le previsioni, le soluzioni e le tempistiche per ovviare ad eventuali situazioni critiche rilevate.

La relazione e gli aggiornamenti saranno opportunamente sottoscritti anche dal tecnico abilitato che ha fornito supporto al datore di lavoro e che ha effettuato, secondo necessità, analisi o valutazioni specialistiche³.

In ragione di quanto sopra – ancorché la relazione non debba obbligatoriamente essere presentata all'autorità di vigilanza, ma conservata sul luogo di lavoro⁴ – si invitano le ditte esercenti a trasmetterne copia al Servizio Industria, Ricerca e Minerario, agevolando in questo modo il monitoraggio dei siti estrattivi e la programmazione, all'occorrenza, di appositi sopralluoghi di verifica.

Distinti saluti.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- dott.ssa Carla Strumendo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

AF

Andrea Facchini
T +39 0461 495604
@ andrea.facchini@provincia.tn.it

1 Art. 25, comma 7 – il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.

2 Art. 50 – I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e altre aree di deposito nonché i bacini di decantazione devono, conformemente alle normative tecniche vigenti, essere progettati, costruiti, organizzati e gestiti in modo da garantire la stabilità e da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

3 E' appropriato fare riferimento alle più aggiornate Norme Tecniche sulle Costruzioni (attualmente NTC2018) in quanto rappresentano la normativa più evoluta per quanto riguarda i fronti di scavo.

4 Circolare del Ministero Industria 26 maggio 1997, n. 317 – Chiarimenti relativi al D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624.